

sente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Lazio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 453 del 9 maggio 2017, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Lazio ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

18A00561

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 17 gennaio 2018.

**Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.** (Delibera n. 20264).

### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale è stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato secondo cui «gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento eu-



ropeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che contiene modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 4-*undecies* (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, in base al quale «I soggetti di cui alle parti II e III e le imprese di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014»;

Visto il comma 4 del richiamato art. 4-*undecies* secondo cui «la Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari [...]»;

Visto, altresì, il comma 6-*bis* dell'art. 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, secondo cui la Consob, in relazione ai gestori di portali per la raccolta di capitali diversi dai gestori cosiddetti di diritto, «adotta le disposizioni attuative dell'art. 4-*undecies*» del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerata la necessità di integrare il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, al fine di dettare, in attuazione dell'art. 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le procedure specifiche per le segnalazioni interne da parte del personale dei gestori di portali *on-line*, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato;

Considerato che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 9 novembre 2017, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche*

1. Dopo l'art. 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:

Art. 20-*bis* (Procedure per la segnalazione delle violazioni). — 1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-*undecies* del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.

2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.

4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4-*undecies* del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

5. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 4-*undecies* del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2018

*Il Presidente vicario:* GENOVESE

18A00516

